



DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA PER LA VENDITA DI IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO ALLE SOCIETÀ AFFILIATE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce la procedura per la vendita alle Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio (FIC) delle imbarcazioni di proprietà federale individuate nei singoli lotti.
2. Le imbarcazioni oggetto della procedura non sono più destinate alla permanenza nel patrimonio federale e saranno vendute alle Società che risulteranno aggiudicatarie dei singoli lotti, alle condizioni previste dal presente disciplinare e dal successivo contratto di compravendita.
3. L'elenco delle imbarcazioni, l'identificazione dei singoli lotti e il relativo prezzo base di vendita sono riportati nell'Allegato B alla deliberazione del Consiglio Federale che approva la presente procedura.

Art. 2 – Soggetti ammessi e parità di trattamento

1. La procedura è riservata esclusivamente alle Società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio alla data di presentazione dell'offerta.
2. Tutte le Società partecipano alla procedura in condizioni di piena parità.
3. La precedente o attuale disponibilità di un'imbarcazione, anche in forza di comodato d'uso gratuito, non attribuisce alcun diritto di preferenza, prelazione o priorità nell'acquisto.

Art. 3 – Pubblicazione e documentazione dei lotti

1. Le informazioni relative ai singoli lotti, comprese le caratteristiche tecniche, le dotazioni e ogni ulteriore elemento ritenuto utile, saranno pubblicate sul sistema federale www.canottaggio.net, alla voce "Aste".
2. La documentazione relativa ai lotti sarà resa disponibile a decorrere dal **giorno 22 ottobre 2026**.
3. La documentazione pubblicata ha la finalità di fornire alle Società interessate gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dei singoli lotti.

Art. 4 – Prezzo base di vendita

1. Per ciascuna imbarcazione è stabilito un prezzo base di vendita, indicato nell'Allegato B.
2. I prezzi base sono stati determinati dalla FIC sulla base di una specifica ricognizione del mercato dell'usato effettuata con il supporto del proprio partner istituzionale operante nel settore, tenendo conto delle caratteristiche, dell'età, delle condizioni e delle dotazioni delle singole imbarcazioni.
3. Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo base stabilito per ciascun lotto.

Art. 5 – Modalità e periodo di presentazione delle offerte

1. La procedura sarà gestita attraverso il sistema federale www.canottaggio.net, alla voce “Aste”.
2. La possibilità di presentare offerte sarà attiva **dalle ore 00:01 del giorno 8.11.2026 alle ore 23:59:59 del giorno 10.11.2026**.
3. Ciascuna Società potrà formulare, modificare e incrementare la propria offerta nel corso del periodo di apertura della procedura, secondo le funzionalità rese disponibili dal sistema.
4. Ogni nuova offerta validamente registrata dalla medesima Società per lo stesso lotto sostituisce integralmente la precedente.
5. Ai fini dell'individuazione dell'offerta valida alla chiusura della procedura rileva esclusivamente l'ultima offerta regolarmente registrata dal sistema entro il termine previsto.
6. Le offerte presentate attraverso il sistema sono vincolanti nei termini e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

1. Alla chiusura della procedura, ciascun lotto sarà aggiudicato alla Società che avrà formulato l'offerta di importo più elevato.
2. In caso di parità tra due o più offerte di pari importo, sarà prevalente quella registrata per prima dal sistema federale.
3. Il sistema federale registra data e ora delle offerte e costituisce il riferimento per la determinazione dell'ordine temporale delle medesime.
4. L'esito della procedura sarà determinato esclusivamente sulla base delle offerte validamente registrate entro il termine di chiusura.

5. Ciascuna Società può risultare aggiudicataria di più lotti.

Art. 7 – Aggiudicazione e stipula del contratto di compravendita

1. Al termine della procedura, la FIC procederà alla verifica dell'esito risultante dal sistema e comunicherà alle Società interessate l'aggiudicazione dei singoli lotti.
2. L'aggiudicazione individua la Società acquirente e il relativo prezzo di vendita, restando il trasferimento della proprietà subordinato alla stipula del contratto di compravendita e al pagamento della prima rata prevista dall'art. 8.
3. La Società aggiudicataria sarà invitata dalla FIC a sottoscrivere il contratto di compravendita entro il termine indicato nella relativa comunicazione.
4. Qualora la Società aggiudicataria non proceda alla stipula del contratto e al pagamento della prima rata entro i termini stabiliti, l'aggiudicazione sarà priva di efficacia e si intenderà conseguentemente revocata.
5. In tale ipotesi, la FIC si riserva di valutare, sulla base delle offerte ricevute, se procedere allo scorrimento della graduatoria ovvero indire una nuova procedura di vendita per il lotto interessato, qualora l'offerta successiva sia pari al prezzo di vendita posto a base della procedura.

Art. 8 – Prezzo di vendita, pagamento e fatturazione

1. Il prezzo di vendita dell'imbarcazione è costituito dall'importo dell'offerta risultata aggiudicataria.
2. Il prezzo sarà corrisposto dalla Società acquirente in tre rate:
 - a) 40% alla stipula del contratto di compravendita;
 - b) 30% entro il 28 febbraio 2027;
 - c) 30% entro il 15 aprile 2027.
3. Il pagamento della prima rata costituisce condizione per il perfezionamento del trasferimento della proprietà secondo quanto previsto dall'art. 9.
4. La FIC provvederà all'emissione della relativa fattura secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
5. Le modalità operative per il pagamento del prezzo saranno indicate nel contratto di compravendita e nella documentazione trasmessa dalla FIC alla Società acquirente.

Art. 9 – Trasferimento della proprietà

1. La proprietà dell'imbarcazione si trasferisce alla Società acquirente con la sottoscrizione del contratto di compravendita e il contestuale pagamento della prima rata, pari al 40% del prezzo di vendita e conseguente emissione di fattura da parte della FIC.
2. Dal perfezionamento del trasferimento la Società acquirente assume la piena titolarità dell'imbarcazione e ogni responsabilità connessa alla sua conservazione e utilizzazione, secondo quanto previsto dal contratto di compravendita.
3. A seguito del perfezionamento della vendita, la FIC provvederà agli adempimenti amministrativi, contabili e inventariali conseguenti, compresa la cancellazione dell'imbarcazione dal proprio inventario.
4. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima costituisce grave inadempimento. Le relative conseguenze saranno definite nell'ambito delle competenze degli organismi federali preposti.

Art. 10 – Stato delle imbarcazioni e presa visione

1. Le imbarcazioni sono vendute nello stato di fatto e di conservazione in cui si trovano, con le caratteristiche e le dotazioni risultanti dalla documentazione pubblicata per ciascun lotto.
2. Le Società interessate sono invitate a prendere attenta visione della documentazione relativa ai singoli lotti e, ove ritenuto necessario, a verificare direttamente lo stato delle imbarcazioni, rivolgendosi alla FIC per quelle ubicate presso il Centro di Piediluco ovvero alle Società comodatarie per quelle a esse affidate, secondo quanto indicato nell'Allegato B.
3. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione dello stato dell'imbarcazione risultante dalla documentazione resa disponibile e l'assunzione da parte della Società di ogni valutazione relativa alla convenienza dell'acquisto.
4. Il contratto di compravendita disciplinerà le garanzie e le ulteriori condizioni relative al bene, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 11 – Consegna dell'imbarcazione

1. La consegna materiale dell'imbarcazione avverrà secondo tempi e modalità stabiliti dalla FIC e indicati nel contratto di compravendita.
2. Qualora, alla data della stipula del contratto, l'imbarcazione sia già nella disponibilità della Società acquirente in forza di un precedente comodato d'uso gratuito, non sarà

necessaria una nuova consegna materiale; la detenzione del bene proseguirà in ragione dell'intervenuto trasferimento della proprietà.

Art. 12 – Imbarcazioni già in comodato d'uso gratuito

1. La partecipazione alla procedura da parte della Società che detenga un'imbarcazione in comodato d'uso gratuito non modifica, sino al perfezionamento della vendita, le condizioni del rapporto di comodato.
2. Qualora la Società comodataria risulti aggiudicataria e venga stipulato il contratto di compravendita con il pagamento della prima rata, il comodato cessa contestualmente al trasferimento della proprietà.
3. Qualora la Società comodataria non acquisti l'imbarcazione, - ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del contratto di comodato -, dovrà restituirla alla FIC entro la data e presso il luogo indicati da quest'ultima, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
4. In caso di aggiudicazione a favore di un'altra società, l'imbarcazione sarà ritirata dall'acquirente presso la sede della Società comodataria, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla FIC alle parti. Il ritiro sarà documentato mediante apposito verbale, di cui la Società comodataria dovrà trasmettere tempestivamente una copia alla FIC.
5. In entrambi i casi, l'imbarcazione dovrà essere consegnata nello stato previsto dal contratto di comodato, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto.

Art. 13 – Mancata stipula e inadempimento

1. Qualora la Società aggiudicataria non proceda alla stipula del contratto e al pagamento della prima rata entro i termini stabiliti, l'aggiudicazione sarà priva di efficacia e si intenderà conseguentemente revocata.
2. In tale ipotesi, la FIC si riserva di valutare, sulla base delle offerte ricevute, se procedere allo scorrimento della graduatoria ovvero indire una nuova procedura di vendita per il lotto interessato, qualora l'offerta successiva sia pari al prezzo di vendita posto a base della procedura.
3. Qualora, invece, a seguito della stipula del contratto e del trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, la Società acquirente non provveda al pagamento delle rate successive alla prima, ovvero vi provveda in modo inesatto o tardivo, tale condotta costituirà grave inadempimento. Le relative conseguenze saranno definite nell'ambito delle competenze degli organismi federali preposti.

Art. 14 – Responsabilità della Società

1. La presentazione dell'offerta comporta l'impegno della Società, qualora risulti aggiudicataria, a procedere alla stipula del contratto di compravendita alle condizioni previste dal presente disciplinare.
2. La Società partecipante è responsabile della correttezza dei dati e delle dichiarazioni forniti attraverso il sistema federale.
3. La Società è altresì responsabile della corretta utilizzazione delle credenziali e delle funzionalità messe a disposizione dal sistema.

Art. 15 – Adempimenti amministrativi e inventariali

1. A seguito del perfezionamento della vendita, la FIC provvederà agli adempimenti amministrativi, contabili e inventariali conseguenti al trasferimento della proprietà.
2. La Società acquirente è tenuta a fornire alla FIC la documentazione necessaria alla formalizzazione della vendita e agli eventuali adempimenti connessi.
3. L'imbarcazione sarà cancellata dall'inventario federale a seguito del perfezionamento del trasferimento della proprietà.

Art. 16 – Circolare e comunicazioni

1. Il presente disciplinare sarà reso noto alle Società affiliate mediante apposita circolare federale.
2. La circolare costituisce lo strumento attraverso il quale la FIC comunica alle Società affiliate l'avvio della procedura e rende disponibile il presente disciplinare, che ne costituisce la disciplina integrale.
3. La documentazione relativa ai singoli lotti sarà resa disponibile attraverso il sistema federale www.canottaggio.net, alla voce "Aste".
4. Le comunicazioni relative all'esito della procedura, alla stipula del contratto e agli ulteriori adempimenti saranno effettuate dalla FIC secondo le modalità indicate nella circolare e nel presente disciplinare.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. La partecipazione alla procedura comporta l'integrale accettazione del presente Disciplinare e delle condizioni specifiche indicate per ciascun lotto.
2. Eventuali modifiche al presente Disciplinare saranno adottate con le medesime modalità previste per la sua approvazione.